

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AMADEO, ORIANA, BEVILACQUA e CERAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1980

Parificazione dei cicli operativi di grande polizia coloniale alle campagne di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — È noto come, in epoche successive alla prima guerra mondiale, l'Esercito italiano abbia intrapreso numerose operazioni belliche, volte alla riconquista dell'Africa settentrionale, alla conquista della Somalia e alla pacificazione dell'Africa orientale italiana.

Si sono in tal modo realizzate vere e proprie operazioni di guerra, con l'impiego di forze rilevanti.

Nelle anzidette operazioni sono state di volta in volta impiegate unità comprendenti tutte le armi e specialità dell'Esercito nazionale e, soprattutto, battaglioni e brigate coloniali, bande e gruppi-bande regolari e irregolari, che hanno dovuto sostenere duri e sanguinosi combattimenti, spesso in condizioni di grande disagio, subendo perdite di gran lunga superiori a quelle riportate per la conquista originaria delle colonie.

Tali operazioni sono state qualificate « cicli operativi di grande polizia coloniale », legittimandoli con appositi decreti o bandi emanati dall'Autorità centrale.

Di tali cicli operativi fu fissato il territorio sul quale si erano svolti e il giorno di inizio e di fine delle operazioni; questi fatti furono riportati sui documenti personali di coloro che vi avevano partecipato, con l'aggiunta dell'esatto periodo che li riguardava.

Non vi è dubbio che i suddetti cicli operativi siano considerati vere e proprie operazioni di guerra, come appare anche dalla parte IV della legge 9 maggio 1940, n. 370, articoli 92 e 100, dai quali è previsto che:

« In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli:

- a) promozioni per merito di guerra;
- b) avanzamenti per merito di guerra.

Le prime sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eccezionalmente brillante l'azione di comando.

I secondi sono riservati all'ufficiale che abbia dato un eccezionale contributo alla

preparazione od allo svolgimento delle operazioni di guerra ».

Ora, per le operazioni svolte nel corso dei detti cicli operativi furono concesse promozioni per merito di guerra, oltre che ricompense al valore militare di tutti i gradi, le cui motivazioni possono avvalorare quanto sopra esposto. Sono state conferite anche pensioni di guerra, in occasioni di mutilazioni, di ferite o di gravi infermità.

Appare pertanto evidente, logico e giusto che i cicli operativi medesimi debbano essere parificati alle campagne di guerra.

La campagna di guerra risponde al riconoscimento di merito derivante dai pericoli affrontati, dai sacrifici e disagi sopportati; merito che, per i cicli operativi, può essere ampiamente dimostrato e valutato, soprattutto raffrontando le perdite percentuali subite durante la conquista originaria delle colonie e quelle ben più gravi subite nel corso dei suddetti cicli operativi.

Aggiungasi a ciò le maggiori menomazioni fisiche dovute a malattie conseguenti al prolungato periodo di disagi ed insufficienze alimentari, di cure, eccetera.

Pertanto, per ragioni di equità e di merito, i cicli operativi devono equipararsi nei loro effetti alle campagne di guerra, purchè essi risultino annotati sui documenti personali degli interessati con tutte le indicazioni attestanti il periodo di partecipazioni alle operazioni.

La spesa complessiva che ne deriva, date le succitate restrizioni ed in considerazione del fatto che le operazioni gravarono specialmente sui reparti coloniali nei quali l'elemento nazionale era limitato a poche unità, risulta molto contenuta, se non insignificante, e può essere assorbita dai normali stanziamenti di bilancio.

Il disegno di legge interessa, quale titolo di merito e di valutazione, sia coloro che si trovano tuttora in servizio presso enti statali, enti pubblici e privati, sia i pensionati.

Esso ha soprattutto un alto significato morale e di giustizia, venendo a riparare palesi sperequazioni nei confronti del riconoscimento di altre campagne di guerra ben lontane nel merito, dal che derivano plausibili commenti e giustificato malcontento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I cicli operativi di grande polizia coloniale, ovunque svolti nei territori coloniali già appartenenti all'Italia, sono considerati parificati alle campagne di guerra a tutti gli effetti quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) aver conseguito promozioni per merito di guerra;

b) aver riportato ricompensa al valor militare;

c) aver riportato mutilazioni o ferite o infermità, che abbiano comportato l'inidoneità al servizio militare incondizionato;

d) aver partecipato al ciclo operativo oppure a più cicli operativi stabiliti dai regolari bandi, sempre che il ciclo o l'insieme dei cicli operativi dell'anno abbiano avuto la durata di almeno 89 giorni, secondo quanto previsto dalla legge 24 aprile 1950, n. 390, per le campagne della guerra 1940-45.

Art. 2.

Il provvedimento di cui all'articolo precedente non comporta corresponsione di arretrati.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni annue, si farà fronte per l'anno finanziario 1980 mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.